


RITO ORDINARIO DI COGNIZIONE

(art. 163 ss. c.p.c.)

Schema di Valeria VASAPOLLO



MEMORIE EX ART. 183, VI COMMA C.P.C.

- n. 1)** le parti possono depositare memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte nel termine di trenta giorni;
- n. 2)** le parti possono depositare memorie per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dall'altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali nel termine di ulteriori trenta giorni;
- n. 3)** le parti possono depositare memorie per le sole indicazioni di prova contraria nel termine di ulteriori venti giorni.

UDIENZA PER PROVVEDERE SULLE RICHIESTE DEI MEZZI ISTRUTTORI --> ORDINANZA CON CUI IL G.I. PROVVEDE SULL'AMMISSIONE DEI MEZZI ISTRUTTORI

RIMESIONE AL COLLEGGIO (art 187 c.p.c.):

- 1) Se il giudice istruttore ritiene che la causa sia matura per la decisione di merito senza bisogno di assunzione di mezzi di prova;
- 2) Se deve essere decisa separatamente una questione di merito avente carattere preliminare, solo quando la decisione di essa può definire il giudizio
- 3) Se sorgono questioni attinenti alla giurisdizione o alla competenza o ad altre pregiudiziali. In tali ipotesi il G.I. puo anche disporre che tali questioni vengano decise unitamente al merito , sebbene con ordine di precedenza

il collegio pronuncia **SENTENZA DEFINITIVA**
(ART 279, II comma, n.1,2,3, C.P.C.):

- 1) quando definisce il giudizio, decidendo questioni di giurisdizione;
- 2) quando definisce il giudizio decidendo questioni pregiudiziali attinenti al processo o questioni preliminari di merito;
- 3) quando definisce il giudizio, decidendo totalmente il merito;

il collegio pronuncia **SENTENZA**
(ART 279, II comma, n. 5):

- 1) quando, in caso di litisconsorzio facoltativo (art. 103 c.p.c.) o di separazione di cause precedentemente riunito perche proposte contro la stessa persona (art. 104 c.p.c.), decide solo alcune delle cause fino a quel momento riunite

il collegio pronuncia **SENTENZA NON DEFINITIVA**
(ART 279, II comma n. 4, C.P.C.):

- 1) quando, decidendo sulle questioni relative alla giurisdizione, o questioni pregiudiziali attinenti al processo o questioni preliminari di merito non definisce il giudizio e impartisce distinti provvedimenti per l'ulteriore istruzione della causa;

UDIENZA/E DI ASSUNZIONE DEI MEZZI DI PROVA (ART 184 C.P.C.)
EVENTUALE PROPOSTA CONCILIATIVA DEL GIUDICE SINO ALLA CHIUSURA DELLA FASE ISTRUTTORIA (ART 185-BIS)

il collegio impartisce con **SEPARATA ORDINANZA** i provvedimenti per l'ulteriore istruzione della causa, fissando l'udienza per la comparizione delle parti davanti al giudice istruttore



TERMINE DELLA FASE ISTRUTTORIA



RIMESIONE DELLA CAUSA AL COLLEGGIO

(ART [189](#) C.P.C.):

UDIENZA DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI

+

CONCESSIONE DEI TERMINI EX ART. [190](#) C.P.C PER IL DEPOSITO DI COMPARSE CONCLUSIONALI (TERMINE DI 60 GG DALLA RIMESIONE DELLA CAUSA AL COLLEGGIO) E MEMORIE DI REPLICA (TERMINE DI ULTERIORI 20 GG DAL DEPOSITO DELLE COMPARSE CONCLUSIONI)



DECISIONE CON SENTENZA



PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA
(ART [275](#) C.P.C.)